

Pace fiscale, diffusa la circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Pubblicata, la [circolare n. 7/E del 9 aprile 2019](#) che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione **consegnati entro il 24 ottobre 2018**, data di entrata in vigore del [D.L. n. 119/2018](#). Il [documento di prassi](#), che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura **è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019**. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.

Definizione agevolata dei PVC



In cosa consiste l'agevolazione

Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta

regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale dell'istituto viene **riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi**. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.

Le violazioni regolarizzabili

Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del [D.L. n. 119/2018](#) (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Il [documento di prassi](#) ricorda, inoltre, che la definizione agevolata può riguardare anche i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, **entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa** per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione. In particolare, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa

allo specifico periodo d'imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Il versamento delle imposte

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve provvedere, **entro il 31 maggio 2019, al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate**, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Cosa succede in caso di raddoppio dei termini di decadenza

La [circolare](#) dà il via libera alla definizione agevolata anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi *black list* o anche per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale. Nel caso in cui, però, siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta "raddoppiato" per il penale, il contribuente può procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione; la circolare sul punto ha recepito l'orientamento della corte di cassazione, che non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza all'Irap in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali.

No alle segnalazioni, ok per l'esonero dichiarativo

Dall'ambito di applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette "segnalazioni" al competente ufficio dell'Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non sono quindi definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di specifici rilievi compiuti e puntuali; sono ad esempio esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale previsti dall'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale che intende garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente. Sono ammesse alla definizione agevolata, invece, le violazioni constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398) e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non dal versamento del tributo. Per il perfezionamento della definizione è sufficiente il versamento dell'imposta dovuta e la consegna, all'ufficio competente, della copia della quietanza.

La definizione delle consolidanti e ulteriori chiarimenti

Nell'ambito del "*consolidato fiscale*" la società consolidante può avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla società consolidata, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata anche da quest'ultima, prescindendo dal perfezionamento della procedura agevolativa. La [circolare](#) fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nel caso

in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita; viene chiarito, altresì, come comportarsi se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 aprile 2019)*

La circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 9 aprile 2019](#): *«PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Chiarimenti sulla definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»*

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Legislazione

[Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019](#): *«Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»*

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante:](#)

[«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»](#),
aggiornato con le modifiche apportate dalla [L. 30/12/2018, n. 145](#)

Prassi

[Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019](#): *«RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»*

[Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull'accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019](#): *«PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»*